|  |  |
| --- | --- |
| Linee guida BRef/BAT  Strategie per lo sviluppo di produzione più pulite |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il concetto di sviluppo sostenibile prevede una sostanziale interdipendenza tra politica industriale e politica ambientale, con un ruolo particolare delle strutture tecniche ed amministrative della pubblica amministrazione che dovranno accompagnare ai tradizionali compiti di controllo, quelli di prevenzione dell’inquinamento e di promozione ed assistenza all'attività industriale basata sullo sviluppo di tecnologie avanzate per la protezione dell’ambiente.  I Governi nazionali hanno quindi la responsabilità di definire e mettere in atto politiche ambientali che si integrino nelle politiche economiche, sociali, industriali.  I documenti prodotti della **Comunità Europea** sottolineano la convinzione che le politiche ambientali impositive e sanzionatorie, basate su autorizzazioni e prescrizioni puntuali, non possono, da sole, consentire lo sviluppo sostenibile, in quanto l'aumento delle attività antropiche e le pressioni che ne seguono sono tali da annullare i miglioramenti qualitativi connessi ad ogni singola sorgente di emissione o al singolo utilizzo di risorse naturali.   L’Unione Europea disciplina quindi la questione ambientale con l'obiettivo di conciliare gli aspetti di crescita e di competitività con quelli di compatibilità ambientale e sicurezza dei processi e dei prodotti, nonché di tutela della salute delle persone e dell’ecosistema di riferimento.  I principi a cui l’Unione Europea ispira i suoi interventi sono quelli di:   * integrazione fra settori di attività * precauzione * azione preventiva * l'inquinamento risolto alla fonte * chi inquina paga * innovazione (tecnologie, prodotti, processi).   Tali orientamenti sono rafforzati nel **VI Programma d'Azione comunitario (2001-2010),** il primo a carattere legalmente vincolante in seguito agli emendamenti introdotti con il *Trattato di Amsterdam del 1997*, che adotta un approccio che prevede:   * applicazione e implementazione della legislazione ambientale * integrazione tematiche ambientali nelle diverse politiche * interventi e innovazione tecnologica attraverso la partnership impresa-comunità scientifica * policies ambientali basate su informazioni affidabili e aggiornate * miglioramento della qualità dell'informazione ambientale ai cittadini   Alla luce dei principi guida delle politiche ambientali comunitarie, si sta lavorando per rendere operativi nuovi **strumenti** quali:   * piano di azione per favorire lo Sviluppo Sostenibile nella regione, che recepisca gli indirizzi del VI° Programma Comunitario * accordi su base volontaria volti a raggiungere risultati di efficacia ecologica dei processi produttivi: adozione di Sistemi di Gestione Ambientale da parte delle imprese, accordi volontari a livello territoriale o di distretto produttivo, ecc * piani di Azione Ambientale a livello locale, costruiti attraverso processi di partecipazione e condivisione di scelte da parte di tutti i soggetti presenti nei contesti territoriali regionali (Agenda21) * introduzione dei Sistemi di Gestione Ambientale per gli Enti Pubblici, al fine di gestire in modo coordinato le attività e i processi che influenzano l'Ambiente * diffusione e introduzione delle tecnologie pulite (BAT*, Best Available Tecniques*) nei processi produttivi e nel sistema economico * sostegno ad una formazione rivolta alla domanda di gestione delle risorse ambientali e naturali, al miglioramento degli impatti delle attività e all'innovazione in senso eco-compatibile dei processi produttivi * azioni di sensibilizzazione e comunicazione che possano contribuire all' affermarsi dei modelli di sviluppo sostenibile e favorire forme di partecipazione sul territorio, alleanze e interazioni all'interno delle Pubbliche Amministrazioni e tra queste e il mondo economico e i centri di innovazione ed eccellenza * integrazione della dimensione ambientale nella programmazione e gestione dei Fondi Strutturali comunitari.   La direttiva 96/61/CE  La direttiva comunitaria 96/61/CE sulla prevenzione e controllo integrati dell’inquinamento, comunemente denominata “Direttiva IPPC” *(Integrated Pollution Prevention and Control*) , è stata adottata nel 1996 dal Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea, e trasposta nella legislazione nazionale con il decreto legislativo del 4 agosto 1999, n.372 relativo agli impianti esistenti.   La Direttiva stabilisce i principi generali che governano gli obblighi base dei responsabili delle installazioni industriali, sia nuove sia esistenti. Tra questi il primo è di adottare tutte le misure preventive appropriate per assicurare un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso, infatti, si pone l’obiettivo di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento, intervenendo alla fonte delle attività inquinanti (attraverso una più rigorosa definizione del termine “compatibilità ambientale”) e garantendo una corretta gestione delle risorse naturali. La modalità d’azione proposta dalla direttiva è quella dell’**approccio integrato**,inteso sia comecoordinamento delle autorità competenti e delle procedure, che, soprattutto, come nuovo concetto di ambiente, che passa da acqua, più aria più suolo, ad un “unicum” da proteggere.   Le misure per prevenire l’inquinamento prevedono l’utilizzo delle “migliori tecniche disponibili” (Best Available Techniques, BAT), ossia lo sviluppo e la diffusione di produzioni più pulite.  Realizzare **produzioni più pulite** significa realizzare processi produttivi con il minimo impatto ambientale, ed eliminando nel contempo le inefficienze energetiche e ottimizzando l’impiego delle risorse.  Quindi realizzare produzioni più pulite significa attuare strategie preventive integrate che ottimizzino prodotti, processi e servizi allo scopo di minimizzare l’impatto ambientale, attraverso:   * l’impiego efficiente delle risorse energetiche e materie prime, * la riduzione degli inquinanti prodotti, anzi, le produzioni pulite devono tendere al limite teorico delle “emissioni zero”.   Sono un obiettivo perfettamente integrato con gli sforzi prodotti verso la salvaguardia ambientale, andando decisamente oltre le strategie dei trattamenti “*end of pipe*”.  **Le novità introdotte dalla Direttiva**  L’IPPC presenta diversi elementi di novità rispetto al passato. In base ad essa, l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione dovrà decidere caso per caso quali limiti imporre per le emissioni. La valutazione è quindi sulla singola installazione e può differire nell’ambito della stessa tipologia d’impianto, in base a particolari necessità di salvaguardia del sito in esame. Nel rispetto dei limiti imposti dalle attuali leggi, la Direttiva introduce margini di flessibilità per i responsabili delle unità produttive, che potranno assicurare il rispetto dei vincoli alle emissioni utilizzando tecniche diverse, traducibili in costi e investimenti differenti, da un impianto all’altro.  Di fondamentale importanza è anche l’accesso all’informazione e la partecipazione da parte del pubblico alla procedura di autorizzazione.  **Il ruolo delle BAT**  Il concetto di **Best Available Techniques, BAT**, è fondamentale nella Direttiva IPPC nel determinare gli obblighi degli operatori industriali in relazione alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento.  Con questa formula si intende:   * per **tecniche,** sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto; * per **disponibili**, le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide, nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi. Questo indipendentemente dal fatto che siano o no applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purchè il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; * **migliori**, le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.   La BAT comprende procedure, tecniche, tecnologie ed altri aspetti quali manutenzione, standard operativi e verifiche di consumi energetici e di efficienza. La BAT riguarda tutti gli aspetti del funzionamento di un impianto o di un’industria che influenzano l’ambiente. In quest’ottica, l’inquinamento comprende le sostanze tradizionali e il calore, il rumore e le vibrazioni, nonché il consumo delle risorse: acqua, materie prime ed energia.  L’Autorità competente non dovrà imporre l’uso di una particolare tecnologia di produzione o di una tecnica di abbattimento, ma dovrà stabilire i valori limite di emissione per ogni singolo impianto, basandosi sui valori ottenibili con le BAT. Per assolvere a questo compito si dovrà avvalere anche dello scambio di informazioni tra gli Stati Membri sulle BAT.  La Commissione Europea ha stabilito quindi che per ogni settore industriale interessato viene istituito un gruppo di lavoro tecnico europeo, (Technical Working Gruop -**TWG**-) formato da rappresentanti degli Stati Membri e delle industrie, coordinato dalla stessa Commissione.   I gruppi tecnici si riuniscono a Siviglia presso l’European **IPPC Bureau**, organismo creato dalla Commissione Europea espressamente per redigere i documenti di riferimento per le BAT, denominati **BREF** (Bat REFerence document). Viene prodotto un BREF per ognuno dei settori industriali interessati. Sono previste due riunioni per ogni TWG, una di inizio e una di fine attività. Ultimata la stesura dei BREF in ambito TWG, processo che richiede dai due ai tre anni di lavoro, i documenti vengono sottoposti all’approvazione definitiva dell’Information Exchange Forum (**IEF**), organismo di decisione formato da rappresentanti degli Stati Membri, che si riunisce due volte l’anno a Bruxelles.  **Struttura del BREF**  Il BREF viene compilato secondo uno schema concordato tra gli Stati membri e la Commissione, e deve contenere i seguenti capitoli:   * Prefazione. Il testo della prefazione è stato discusso e approvato dall’Information Forum e pertanto è uguale per tutti i BREF. Viene descritta la struttura del documento, il contesto IPPC, il suo scopo e il suo utilizzo. * Informazioni generali. Un primo capitolo fornisce una descrizione generale del settore industriale, e da informazioni sull’estensione del settore in termini di produzione e addetti, dinamica del settore e sua rilevanza nazionale, condizione economica generale, distribuzione geografica. * Processi e tecniche utilizzate. Descrizione dei passaggi sequenziali di una tipica unità produttiva, includendo alcuni stadi come la preparazione e il trattamento delle materie prime, la manifattura del prodotto, la sua finitura, l’utilizzo di sostanze chimiche ausiliarie, il consumo di energia ecc. * Attuali Consumi/Livelli di emissione. Questa sezione contiene informazioni sugli attuali livelli di consumo di energia, materia prima e acqua come pure sui rifiuti ed emissioni derivanti da ciascuno dei sotto-processi o “unità di processo”. Al fine di valutare l’efficacia di qualsiasi tecnica potenziale, è necessario dapprima determinare l’attuale input/output. * Tecniche da prendere in considerazione per l’individuazione delle BAT. Facendo riferimento alla definizione data nella Direttiva, si prendono in considerazione tutte le tecniche attualmente commercialmente disponibili per la prevenzione e la limitazione delle emissioni e dei rifiuti, come pure per la riduzione dei consumi di energia e di materie prime. Le “candidate BAT” sono descritte secondo uno schema concordato: descrizione della tecnica, applicabilità ad impianti nuovi/esistenti, principali miglioramenti ambientali ottenibili (livelli di consumo e di emissione), impianti di riferimento dove è già applicata la tecnica, monitoraggio delle emissioni, tipologia della tecnica primaria o secondaria, effetti cross, dati operativi, costi, principali motivazioni per adottare la tecnica, letteratura di riferimento.   **Utilizzo del bref**  Il documento di riferimento per le BAT, o BREF, è pertanto uno strumento prezioso per le autorità competenti, che possono decidere i valori limite di emissione da imporre ai singoli impianti conoscendo le misure esistenti più aggiornate per le varie tipologie di inquinanti. E’ anche utile per le imprese, che all’atto della domanda devono indicare quale tecnica intendono adottare nei propri impianti, sulla base di valutazioni riguardanti i costi e l’applicabilità. Anche gli studiosi delle problematiche ambientali trovano nel BREF una fonte aggiornata di dati per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento di origine industriale. Il BREF non pone valori limite di emissione né prescrive una particolare tecnica e non tiene conto delle condizioni locali. Le tecniche sopra riportate sono il punto di partenza per arrivare alle BAT espresse in senso generale. Spetta alle Autorità competenti determinare le BAT per i casi specifici al livello nazionale, regionale e locale.   Poiché la BAT è un concetto dinamico, cioè soggetto a continui miglioramenti in base ai progressi tecnologici, i documenti di riferimento per le migliori tecniche disponibili sono periodicamente aggiornati, in media ogni quattro o cinque anni.  **Utilizzo e scelta delle bat**  Le BAT sono il riferimento in base al quale si deve giudicare l’attuale prestazione ambientale di un impianto esistente oppure valutare la proposta di un nuovo progetto. In questo modo le BAT permettono di determinare le condizioni appropriate “basate sulle migliori tecniche disponibili” per ogni impianto. I nuovi impianti devono essere progettati per avere prestazioni analoghe ai livelli ottenibili con le BAT o potrebbero persino conseguire risultati migliori. Si ritiene che gli impianti esistenti possano avvicinarsi ai livelli delle BAT o persino superarli, tenendo conto, tuttavia, dell’applicabilità tecnica ed economica caso per caso. Per individuare le BAT di un settore industriale si deve procedere all’identificazione dei problemi ambientali chiave, all’esame delle tecniche più rilevanti per risolvere tali problemi, alla scelta dei livelli migliori di rendimento ambientale, sulla base dei dati disponibili in Europa e nel mondo tenendo conto delle condizioni nelle quali questi livelli sono ottenuti (costi, effetti cross media, principali motivi per adottare la tecnica). In questo modo si può procedere alla scelta delle BAT e dei livelli di emissione e/o consumo associati per il settore in esame, in accordo con quanto previsto dalla Direttiva.  L’analisi integrata dovrebbe consentire, sia in fase di progettazione sia in fase di istruttoria per l’autorizzazione di un impianto industriale, l’individuazione della migliore tecnica adottabile.  Tra tutte le soluzioni disponibili, la Direttiva 96/61 ed il decreto 372/99 forniscono i criteri per definire la soluzione più adatta, la migliore.  I criteri di riferimento per l’individuazione delle migliori tecniche sono:   1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti, 2. Impiego di sostanze meno pericolose, 3. Sviluppo di tecniche per il recupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti, 4. Processi, sistemi e metodi operativi comparabili sperimentati con successo su scala industriale, 5. Progressi in campo tecnico ed evoluzione delle conoscenze in campo scientifico, 6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione, 7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi ed esistenti, 8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile, 9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l’acqua usata nel processo ed efficienza energetica, 10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l’impatto globale sull’ambiente delle emissioni e dei rischi, 11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre le conseguenze per l’ambiente, 12. Informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 16, par. 2 o da organizzazioni internazionali.   Risulta evidente come tali criteri di riferimento siano indicazioni molto generali che, per una più efficace applicazione della direttiva IPPC, necessitano di ulteriori approfondimenti di carattere tecnico economico, procedimentale, nonché lo sviluppo di un approccio gerarchico, soprattutto per i casi più complessi.  **Lo stato di attuazione ed i settori di intervento**  I documenti BRefs già redatti, ed in pochi casi già approvati, sono disponibili presso il sito Internet [http://eippcb.jrc.es](http://eippcb.jrc.es/).   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | = BREVI  formalmente adottato |  | BREVE = finale; |  | = Bozza finale BREF; |  | = Bozza di lavoro BREF; |  | = lavori avviati. |  |  |  | | --- | --- | | **Gruppi tecnici di lavoro attivi** | **Documenti disponibili** | | Lavorazione carta e pasta di legno | BREVE (12,01) | | Produzioni di ferro e acciaio | BREVE (12,01) | | Produzioni di cemento e calce | BREVE (12,01) | | Sistemi di refrigerazione | BREVE (12,01) | | Lavorazioni cloro-alcaline | BREVE (12,01) | | Lavorazione materiali ferrosi | BREVE (12,01) | | Lavorazione materiali non ferrosi | BREVE (12,01) | | Lavorazione vetro | BREVE (12,01) | | Concia delle pelli | BREVE (02.03) | | Industria Tessile | BREVE (07.03) | | Sistemi di monitoraggio delle emissioni | BREVE (07.03) | | Raffineria | BREVE (02.03) | | Prodotti chimici organici, grandi volumi | BREVE (02.03) | | Fonderie e forge | MR FD (01.04) | | Allevamenti intensivi di bestiame | BREVE (07.03) | | Emissioni dagli stoccaggio di materiali voluminosi o pericolosi | MR D2 (07.03)  & n bsp; | | Acque e gas di scarto di sistemi di trattamento e gestione nel settore chimico | BREVE (02.03) | | Effetti cross media e aspetti economici delle BAT | MR D2 (09.03) | | Grandi impianti di combustione | MR D2 (03.03) | | Produzioni di sostanze chimiche inorganiche, grandi volumi – ammoniaca, acidi e fertilizzanti | D1 (RM 05.03) | | Prodotti chimici inorganici, grandi volumi – solidi e altri | MR (07.03) | | Macellazione di carcasse di animali | MR BREF (11.03) | | Produzioni di alimenti, bevande e latte | MR D2 (05.03) | | Ceramiche | MR (01.04) | | Trattamento dei residui minerari | MR D2 (05.03) | | Trattamento superficiale di metalli | D1 (RM 08.03) | | Trattamento superficiale di metalli, con l’uso di solventi | MR (05.03) | | Incenerimento rifiuti | D1 (RM 05.03) | | Trattamento dei rifiuti | MR D2 (01.04) | | Prodotti chimici inorganici speciali | MR (09.03) | | Chimica fine | MR (07.03) | | Polimeri | [MR](http://eippcb.jrc.es./pages/twg/pol/documents/pol_mr_0104.pdf) (01.04) | | Rendimento energetico | 2003 |   **L’approccio integrato alla definizione delle migliori tecniche**  La visione integrata prevede un coordinamento stretto tra tutti i soggetti che sono competenti al rilascio di autorizzazioni ambientali, dovendo queste ultime confluire tutte nella “autorizzazione integrata ambientale”.  Quindi l’approccio integrato consiste nella capacità di valutazione complessiva (integrata appunto) dell’impatto ambientale connesso all’attività produttiva che deve essere autorizzata.  Recentemente la UE ha affidato al **Prof. E. Bohne** (Speyer University, Germania) uno studio sull’attuale grado di integrazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione ed ispezione, relativamente alle categorie industriali IPPC, nei paesi dell’Unione.  Lo studio (“*The evolution of integrated permitting and inspections of industrial installations in the European Union*” – Aprile 2000) ha comportato interviste nel corso del 1998 e 1999 a 175 autorità ambientali in otto paesi dell’unione.  Lo studio si è concentrato sulla individuazione degli elementi di integrazione (così come quelli che ostacolano il processo di integrazione) e sulla verifica della loro sussistenza nei processi autorizzativi degli otto paesi analizzati.  La figura 1 vuole essere una rappresentazione schematica degli elementi principali assunti nello studio come rilevanti per il processo autorizzativo, mentre la figura 2 riporta, in forma tabellare, il riassunto degli atti amministrativi che, in ciascun paese, contribuiscono all’autorizzazione di un’attività produttiva.  Dall’osservazione della figura 2 emerge come la situazione sia molto differenziata, negli otto paesi dell’Unione Europea e, per quanto riguarda l’Italia, emerge chiaramente la notevole frammentazione delle autorizzazioni che sono oggi di tipo settoriale (VIA, licenza edilizia, acqua, aria, suolo, rifiuti, rischi rilevanti …).  Il fatto però di avere una procedura autorizzativa unificata non comporta automaticamente la capacità di mettere in atto procedure integrate di valutazione dell’impatto ambientale. Al requisito formale, riassunto nella figura 2, si deve infatti accompagnare anche una capacità sostanziale di valutazione delle alternative e dei bilanci “vantaggi/svantaggi” ovvero “costi/benefici”. Subentra a questo punto lo stile amministrativo di ciascun paese, la tendenza ad affidarsi a norme vincolanti e di natura settoriale, la flessibilità nella ricerca delle soluzioni.  Lo studio *Bohne* ha affrontato ovviamente anche gli aspetti sostanziali per pervenire ad una quantificazione di quella che viene definita la “sostanziale integrazione ed efficacia” delle procedure per il permesso e le ispezioni industriali.  È emerso, in modo evidente, come la strada da percorrere non sia poca per tutti i paesi dell’Unione Europea, anche quelli che hanno potuto contare su una già stabilizzata pratica di “autorizzazione unica”.  http://ibfti.regione.marche.it/images/bat_bohne_1.jpg   http://ibfti.regione.marche.it/images/bat_bohne_2.jpg  **Livelli di Analisi della "Process Integration"**  **Livello 1: tipo di processo** Viene valutato se è meglio utilizzare un processo batch o continuo in quanto la scelta dell’uno o dell’altro ha notevoli implicazioni nella generazione degli scarti industriali, in un caso intermittenti nell’altro continui, e nel loro smaltimento.  **Livello 2: struttura input/output** Viene rappresentato il processo in una forma semplificata che è utile per identificare in maniera precisa le correnti di alimentazione e gli scarti che vengono generati. Per cui è più facile chiedersi se ad esempio sia effettivamente possibile rimuovere le impurità prima o dopo il processo, oppure se sia possibile eliminare una qualche corrente di ingresso.  **Livello 3: struttura del riciclo** Vengono analizzati i sistemi di riciclo, riuso e trattamenti coinvolti nel processo chimico relativi alle maggiori sezioni componenti il processo quali appunto il sistema delle reazioni e il sistema di separazione. Una tipica domanda chiave è, per esempio, se una qualche corrente di scarto possa contenere un materia prima o un prodotto che possa essere riutilizzato o riciclato.  **Livello 4: sistemi di separazione** Viene fatta una più dettagliata analisi dei sistemi di separazione, in cui ci si chiede per esempio se una qualche corrente di scarto risulta da un inappropriato utilizzo di un certo sistema di separazione. In particolare si guarda alla generazione degli scarti industriali da parte del materiale degradato negli essiccatori, una domanda chiave che può essere posta a questo livello è se per esempio gli scarti di materiale essiccato possono essere riciclati.  **Livello 5: sistemi di energia** Vengono valutati i sistemi di energia richiesti dal processo, il maggiore strumento utilizzato è la *pinch analysis*, che consente di ridurre i costi operativi e di capitale, riducendo oltremodo il consumo di energia e le emissioni di inquinanti. Una delle domande che ci si può porre nel livello 5 è se effettivamente il consumo dell’energia può essere ridotto, oppure quali combustibili vengono utilizzati e se ve ne sono di più puliti e convenienti.  **Livello 6: collegamenti, tubazioni ed accessori** Viene analizzato il numero di potenziali sorgenti di emissioni fuggitive e la possibilità di riduzione di tale numero. Una tipica domanda riguarda proprio la possibilità di ridurre il numero totale di connessioni, valvole, tubi, anche al fine di un miglioramento delle tecniche di gestione e manutenzione.  **La normativa nazionale**  **In Italia** è stato emanato un decreto legislativo di attuazione della Direttiva IPPC, il decreto 372 del 4 agosto 1999 pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 26 ottobre 1999. Il decreto consta di 15 articoli e 4 allegati ed intende disciplinare la prevenzione integrata dell’inquinamento nonché disciplinare il rilascio, rinnovo e riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per impianti esistenti. Per autorizzazione integrata ambientale si intende il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso, a determinate condizioni, e che sostituisce ogni altro visto, nulla osta parere o autorizzazione. Il decreto legislativo definisce anche l’autorità competente (AC), individuata nell’autorità statale competente per la VIA ovvero nell’autorità individuata dalle Regioni.  I principi dell’autorizzazione sono quelli contenuti nella Direttiva Comunitaria. È prevista la redazione di linee guida nazionali per la definizione delle migliori tecniche, che saranno emanate con decreto del Ministro dell’ambiente, dell’industria e della sanità ed è istituita, a tal fine, una commissione nazionale di esperti. Lo strumento di coordinamento tra tutti i soggetti pubblici interessati è la conferenza dei servizi. L’autorizzazione dovrà prevedere le condizioni per l’esercizio e i valori limite di emissione (VLE) di inquinanti, valori limite che non possono superare gli attuali limiti di legge e devono essere basati sulle BAT, con riferimento alle linee guida nazionali ma senza imporre tecniche specifiche. L’autorizzazione dovrà contenere anche i requisiti di controllo e dovrà far riferimento anche a condizioni di esercizio non normale. È previsto il rinnovo dell’autorizzazione, con conseguente riesame dei dati, ogni cinque anni o ogni otto anni per i siti registrati EMAS.  Il gestore avrà l’obbligo di raccogliere tutti i dati relativi ai controlli e di metterli a disposizione dell’Autorità Competente. Le ARPA saranno demandate all’effettuazione delle ispezioni ed alla trasmissione degli esiti all’Autorità Competente. È previsto un inventario delle emissioni, da completare su dichiarazione del gestore. L’ANPA sarà competente per l’elaborazione dei dati e la trasmissione al Ministero dell’ambiente. Sono previste, infine, sanzioni penali ( da 6 a 12 mesi di arresto) ed amministrative (da 5 a 100 milioni di lire) per irregolarità e non osservanza dei requisiti da parte dei gestori degli impianti. A supporto dell’Autorità Competente, l’ANPA ha avviato un programma per la predisposizione del corredo tecnico amministrativo necessario per l’attuazione del decreto 372/99. In particolare i risultati attesi sono:   * un censimento delle aziende soggette all’applicazione del decreto, * elementi tecnici (studi di settore) per la redazione delle linee guida nazionali per l’individuazione delle BAT, * una proposta di formato di autorizzazione integrata ambientale, * proposte operative finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione dei controlli in materia di controlli (da sviluppare nell’ambito del sistema ANPA-ARPA), * un sito internet finalizzato all’informazione al pubblico ed allo scambio di informazioni in ambito nazionale tra i soggetti interessati, * studi su tecniche innovative di prevenzione e riduzione degli inquinanti.   **La normativa Regionale**   * Delibera G. R. 11 giugno 2002 n. 1073 * Delibera G. R. 02 agosto 2002 n. 1480 * Delibera G. R. 29 ottobre 2002 n. 1883 * Delibera G. R. 25 febbraio 2003 n. 268 * Delibera G. R. 01 aprile 2003 n. 447 Bref     Allegato 1  La direttiva 96/61/CE  **DIRETTIVA 96/61/CE DEL CONSIGLIO del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**  ***IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,***  Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S (1) della stessa,  Vista la proposta della Commissione (1),  Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),  Deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),  1. Considerando che gli obiettivi ei principi della politica ambientale comunitaria, quali definiti nell'articolo 130 R del trattato mirano in particolare a prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento intervenendo innanzitutto alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali, nel rispetto del 'chi inquina paga `e del principio della prevenzione;  2. Considerando che il Quinto programma di azione ambientale, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 1 ° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile (4), assegna la priorità alla riduzione integrata dell'inquinamento quale elemento importante della tendenza verso un equilibrio più sostenibile tra attività umane e sviluppo socio-economico, da un lato, e risorse e capacità rigenerativa della natura , dall'altro;  3. Considerando che l'attuazione di un approccio integrato per ridurre l'inquinamento richiede un'azione a livello comunitario per modificare e completare l'attuale normativa comunitaria in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dovuto a impianti industriali;  4. Considerando che la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (5) ha introdotto una disciplina generale che impone un'autorizzazione prima dell'entrata in funzione o di modifiche sostanziali di un impianto industriale che possano provocare inquinamento atmosferico;  5. Considerando che la direttiva 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (6) ha introdotto un obbligo di autorizzazione per lo scarico di tali sostanze;  6. Considerando che, anche se esiste una legislazione comunitaria sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico e la prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze pericolose nell'acqua, non esiste finora un'analoga normativa comunitaria volti a prevenire o ridurre al minimo le emissioni nel terreno;  7. Considerando che approcci distinti nel controllo delle emissioni nel suolo, nell'acqua o possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso;  8. Considerando che l'obiettivo di un approccio integrato alla riduzione dell'inquinamento è la prevenzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel suolo ovunque sia possibile, tenendo conto della gestione dei rifiuti e, se non lo è, a ridurle al minimo per raggiungere un elevato livello di protezione per l'ambiente nel suo complesso;  9. Considerando che la presente direttiva stabilisce un quadro generale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; che stabilisce le misure necessarie per attuare la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento al fine di raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, che l'applicazione del principio di lo sviluppo sostenibile è rafforzato da un approccio integrato della riduzione dell'inquinamento;  10. Considerando che le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 concernente la valutazione degli effetti di progetti pubblici e privati ​​sull'ambiente (7), che, qualora informazioni o conclusioni ottenute in seguito l'applicazione di tale direttiva devono essere prese in considerazione per la concessione di un'autorizzazione, la presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva 85/337/CEE;  11. Considerando che le misure necessarie devono essere prese dagli Stati membri al fine di garantire che l'operatore delle attività industriali di cui all'allegato I è conforme ai principi generali di alcuni obblighi fondamentali, che a tal fine è sufficiente che le autorità competenti a prendere tali principi generali in considerazione quando definiscono le condizioni di autorizzazione;  12. Considerando che alcune delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva devono essere applicate agli impianti esistenti dopo un periodo fisso e gli altri a partire dalla data di attuazione della presente direttiva;  13. Considerando che, al fine di affrontare i problemi dell'inquinamento in modo più efficace ed efficiente, gli aspetti ambientali dovrebbero essere presi in considerazione da parte del gestore, che tali aspetti devono essere comunicati alle autorità o le autorità competenti affinché possano verificare, prima del rilascio di un'autorizzazione, che tutte le adeguate misure di prevenzione o di riduzione dell'inquinamento, sono stati definiti, che procedure di applicazione diverse hanno dato origine a livelli diversi di protezione ambientale e la sensibilizzazione del pubblico e che, pertanto, le domande di autorizzazione ai sensi della presente direttiva dovrebbero includere un minimo di dati;  14. Considerando che il pieno coordinamento della procedura di autorizzazione e le condizioni tra le autorità competenti consentirà di raggiungere il massimo livello possibile di protezione dell'ambiente nel suo complesso;  15. Considerando che l'autorità o le autorità competenti devono rilasciare o modificare un'autorizzazione soltanto se misure globali di protezione ambientale relative all'aria, acqua e terra, sono stati definiti;  16. Considerando che l'autorizzazione comprende tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di autorizzazione, onde raggiungere un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso e che, fatta salva la procedura di autorizzazione, tali misure possono anche essere oggetto di generale a carattere obbligatorio requisiti;  17. Considerando che i valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti devono basarsi sulle migliori tecniche disponibili, senza imporre l'uso di una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, la sua posizione geografica e le condizioni ambientali locali e che in tutti i casi le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni volte a ridurre al minimo l'inquinamento a lunga distanza o transfrontaliero e garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;  18. Considerando che spetta agli Stati membri determinare come le caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, la sua posizione geografica e le condizioni ambientali locali possano eventualmente essere prese in considerazione;  19. Considerando che, quando una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle che possono essere raggiunti utilizzando le migliori tecniche disponibili, condizioni supplementari saranno, in particolare richiesto dall'autorizzazione di cui, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare la qualità dell'ambiente norme;  20. Considerando che le migliori tecniche disponibili evolvono col tempo, in particolare alla luce del progresso tecnico, le autorità competenti devono seguire od essere aggiornate su tali progressi;  21. Considerando che una modifica ad un impianto può essere fonte di inquinamento; che l'autorità o le autorità competenti devono pertanto essere avvisati di eventuali modifiche che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente; che le modifiche sostanziali dell'impianto devono essere assoggettate alla procedura di autorizzazione preventiva conformemente alla presente direttiva ;  22. Considerando che le condizioni dell'autorizzazione devono essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornati; che, a determinate condizioni, che sarà in ogni caso essere riesaminate;  23. Considerando che, al fine di informare il pubblico sul funzionamento degli impianti e sui possibili effetti sull'ambiente, e al fine di garantire la trasparenza del processo di autorizzazione in tutta la Comunità, il pubblico deve avere accesso, prima di qualsiasi decisione, alle informazioni relative alle domande di autorizzazione di nuovi impianti o modifiche sostanziali e ai permessi stessi, il loro aggiornamento e dei dati di monitoraggio pertinenti;  24. Considerando che l'istituzione di un inventario delle principali emissioni e fonti responsabili può essere considerato come uno strumento importante che consente in particolare di raffronto delle attività inquinanti nella Comunità; che tale inventario sarà compilato dalla Commissione assistita da un comitato di regolamentazione;  25. Considerando che lo sviluppo e lo scambio di informazioni a livello comunitario sulle migliori tecniche disponibili contribuiranno a correggere gli squilibri tecnologico nella Comunità, promuoverà la diffusione mondiale dei valori limite e le tecniche utilizzate nella Comunità e aiuterà gli Stati membri per l'attuazione efficace delle presente direttiva;  26. Che le relazioni sull'attuazione e l'efficacia della presente direttiva dovrà essere redatto regolarmente;  27. Considerando che la presente direttiva riguarda gli impianti aventi un grande potenziale di inquinamento, e quindi l'inquinamento transfrontaliero, è significativo e che procede a consultazioni transfrontaliere quando le domande riguardano la concessione di licenze per nuovi impianti o modifiche sostanziali agli impianti che possono avere significativi effetti negativi sull'ambiente e che le domande relative a tali proposte o modifiche sostanziali saranno accessibili al pubblico dello Stato membro che possono essere interessate;  28. Considerando che la necessità di un intervento possono essere individuati a livello comunitario per fissare valori limite di emissione per talune categorie di impianti e di sostanze inquinanti disciplinati dalla presente direttiva e che il Consiglio definirà tali valori limite di emissione in conformità con le disposizioni del trattato;  29. Considerando che le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,  ***HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:***  **Articolo 1**  *Finalità e ambito di applicazione*  Lo scopo della presente direttiva ha per oggetto la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I. Essa prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno del suddette attività, comprese le misure relative ai rifiuti, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, fatta salva la direttiva 85/337/CEE e altre disposizioni comunitarie in materia.  **Articolo 2**  *Definizioni*  *Ai fini della presente direttiva:*  1. 'Sostanza `: qualsiasi elemento chimico ei suoi composti, ad eccezione delle sostanze radioattive ai sensi della direttiva 80/836/Euratom (1) e organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/219/CEE (2) e la direttiva 90/220/CEE (3);  2. 'Inquinamento si intende l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nella terra, nell'acqua o che possono essere nocive per la salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi e gli altri usi legittimi dell'ambiente;  3. '`Impianto: l'unità tecnica permanente in cui una o più attività elencate nell'allegato I sono svolte fuori, e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero avere un effetto sulle emissioni e inquinamento;  4. '`Impianto esistente: un impianto in funzione o, in conformità con la legislazione vigente anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva, un impianto autorizzato o nel parere dell'autorità competente, l'oggetto di una richiesta di autorizzazione completa, a condizione che che l'impianto sia messo in funzione al massimo entro un anno dalla data di recepimento della presente direttiva in vigore;  5. 'Emissione di `si intende lo scarico diretto o indiretto di sostanze, vibrazioni, calore o rumore da fonti localizzate o diffuse dell'impianto, nell'aria, nell'acqua, ovvero nel terreno;  6. 'Valori limite di emissione `si intende la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e / o il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, in particolare per quelle elencate nell'allegato III.  I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, ad esclusione di un'eventuale diluizione nella loro determinazione. Per quanto riguarda gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione che un livello equivalente è garantito per la protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non porta a più alti livelli di inquinamento per l'ambiente, fatta salva la direttiva 76/464/CEE e delle direttive di attuazione;  7. 'Standard di qualità ambientale si intende l'insieme di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o parte di esso, come stabilito nella legislazione comunitaria;  8. 'Autorità competente `: l'autorità o le autorità o gli organismi incaricati, a norma delle disposizioni legislative degli Stati membri, dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva;  9. 'Permesso di `si intende la parte o la totalità di una decisione scritta (o più decisioni) che autorizzano l'esercizio in tutto o in parte di un soggetto di installazione, a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti della presente direttiva. Un'autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dal medesimo gestore;  10. & Nbs p; (a) 'modifica dell'impianto `si intende un cambiamento nella natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, l'installazione che può avere conseguenze per l'ambiente;  (B) 'modifica sostanziale `, una modifica dell'impianto che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l'ambiente;  11. ' migliori tecniche disponibili `si intende lo stadio più efficiente e avanzata per lo sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di principio la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, qualora ciò non sia possibile, in genere per ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso:  - 'Tecniche `comprende sia le tecniche impiegate e il modo in cui è stato progettato l'installazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura,  - '`Tecniche disponibili si intendono quelle sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione nel settore industriale, in condizioni economicamente e tecnicamente valide, prendendo in considerazione i costi ei vantaggi, anche le tecniche utilizzate o prodotte nello Stato membro in questione, purché siano ragionevolmente accessibile all'operatore,  - 'Migliori `qualifica le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.  Nel determinare le migliori tecniche disponibili, un'attenzione particolare dovrebbe essere data agli elementi di cui all'allegato IV;  12. 'Operatore `si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure, ove ciò sia previsto dalla legislazione nazionale, alla quale il potere decisionale economico sul funzionamento tecnico dell'impianto è stato delegato.  **Articolo 3**  *Principi generali degli obblighi fondamentali del gestore*  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti garantiscano che l'impianto sia gestito in modo tale che:  (A) tutte le opportune misure preventive adottare contro l'inquinamento, in particolare attraverso l'applicazione delle migliori tecniche disponibili;  (B) no fenomeni di inquinamento significativi;  (C) la produzione di rifiuti è eliminata in conformità alla direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (1), dove si producono rifiuti, questi sono ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati, mentre evitando o riducendone l'impatto sull'ambiente;  (D) l'energia viene utilizzata in modo efficace;  (E) le misure necessarie sono osservate per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;  (F) le misure necessarie siano prese al momento della cessazione definitiva delle attività al fine di evitare qualsiasi rischio di inquinamento e il sito di funzionamento in modo soddisfacente.  Ai fini del rispetto del presente articolo, è sufficiente se gli Stati membri assicurano che le autorità competenti tengono conto dei principi generali enunciati nel presente articolo quando determinano le condizioni di autorizzazione.  **Articolo 4**  *Autorizzazione di nuovi impianti*  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessun nuovo impianto funzioni senza un'autorizzazione rilasciata conformemente alla presente direttiva, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988 concernente la limitazione delle emissioni di taluni inquinanti nell'atmosfera di grandi impianti di combustione (1).  **Articolo 5**  *Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti*  1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8 o, se del caso, mediante il riesame e, se del caso, aggiornando le condizioni, che gli impianti esistenti funzionino conformemente ai requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10, 13, il primo e secondo trattino del 14 e 15 (2) entro e non oltre otto anni dopo la data di recepimento della presente direttiva in vigore, fatte salve le specifiche La normativa comunitaria.  2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 11, 12, 14, terzo trattino, 15 (1), (3) e (4), 16, 17 e 18 (2) agli impianti esistenti a decorrere dalla data della presente direttiva è entrata in vigore.  **Articolo 6**  *Domanda di autorizzazione*  1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una domanda all'autorità competente di autorizzazione contenga la descrizione:  - L'installazione e le sue attività,  - Delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'impianto;  - Le fonti di emissione dell'impianto,  - Le condizioni del sito di installazione,  - La natura e le quantità delle prevedibili emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente,  - Della tecnologia prevista e altre tecniche per prevenire o, ove ciò non possibile, ridurre le emissioni dall'impianto,  - Ove necessario, misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;  - Altre misure previste per conformarsi ai principi generali degli obblighi fondamentali del gestore di cui all'articolo 3,  - Misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente.  La domanda di autorizzazione deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui ai trattini precedenti.  2. Se i dati forniti in conformità con i requisiti previsti dalla direttiva 85/337/CEE oppure un rapporto di sicurezza redatto in conformità alla direttiva del Consiglio 82/501/CEE del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (2) o altre informazioni fornite in risposta ad altra normativa rispettano uno dei requisiti del presente articolo, tali informazioni possono essere incluse, o allegata, l'applicazione.  **Articolo 7**  *Approccio integrato del rilascio dei permessi*  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le condizioni e la procedura per la concessione, il permesso quando sono coinvolti più di un'autorità competente è coinvolto, al fine di garantire un approccio integrato effettivo di tutte le autorità competenti per questa procedura .  **Articolo 8**  *Decisioni*  Fatti salvi gli altri requisiti previsti dalla normativa nazionale o comunitaria, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione contenente condizioni che garantiscano la conformità dell'impianto ai requisiti della presente direttiva o, se non, rifiuta di concedere il permesso.  Tutte le autorizzazioni concesse e modificato i permessi deve includere le modalità previste per la protezione dell'aria, dell'acqua e del terreno di cui alla presente direttiva.  **Articolo 9**  *Condizioni per la concessione*  1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 10 per la concessione di permessi al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso attraverso una protezione dell'aria, dell'acqua, e la terra.  2. In caso di nuova installazione o di modifica sostanziale di cui all'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, le informazioni ottenute o le conclusioni raggiunte in base agli articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva devono essere prese in considerazione ai fini della concessione del permesso.  3. L'autorizzazione deve includere valori limite di emissione per gli inquinanti, in particolare quelli elencati nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro (acqua, aria e terreno). Se necessario, l'autorizzazione contiene disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, nonché per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti.  Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione fissati a norma del presente paragrafo tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.  4. Fatto salvo l'articolo 10, i valori limite di emissione, i parametri e misure tecniche equivalenti di cui al paragrafo 3 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'uso di qualsiasi tecnica o tecnologia specifica, ma tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o transfrontaliero e garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.  5. L'autorizzazione contiene gli opportuni requisiti di controllo degli scarichi, che specificano la metodologia di misurazione e la frequenza, procedura di valutazione e l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni di autorizzazione.  Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, le misure di cui al presente paragrafo possono tener conto dei costi e benefici.  6. L'autorizzazione contiene le misure relative alle condizioni diverse dalle condizioni di esercizio normali. Così, dove c'è il rischio che l'ambiente può essere influenzata, la fornitura si effettua l'opportuna per l'avvio, perdite disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo delle operazioni.  L'autorizzazione può parimenti contenere deroghe temporanee ai requisiti di cui al paragrafo 4, se un piano di ammodernamento approvato dall'autorità competente assicura che questi requisiti saranno raggiunti entro sei mesi e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.  7. L'autorizzazione può contenere altre condizioni specifiche ai fini della presente direttiva, lo Stato membro o l'autorità competente può pensare bene.  8. Fatto salvo l'obbligo di espletare una procedura di autorizzazione ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri possono stabilire determinati requisiti per talune categorie di impianti in norme generali vincolanti, anziché sotto forma di condizioni per ogni singola autorizzazione, a condizione che un approccio integrato e un corrispondente livello elevato di la tutela dell'ambiente nel suo complesso sono garantite.  **Articolo 10**  *Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale*  Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili con l'uso delle migliori tecniche disponibili, misure supplementari, in particolare, è richiesta l'autorizzazione, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.  **Articolo 11**  *Sviluppi delle migliori tecniche disponibili*  Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente segua o venga informata dell'evoluzione delle migliori tecniche disponibili.  **Articolo 12**  *Le modifiche da parte dei gestori degli impianti*  1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il gestore comunichi all'autorità competente le modifiche previste nella gestione dell'impianto di cui all'articolo 2, (10) (a). Se del caso, le autorità competente aggiorna l'autorizzazione o le relative condizioni.  2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna modifica sostanziale nel funzionamento dell'impianto, ai sensi dell'articolo 2, (10) (b), progettata dal gestore, sia effettuata senza un'autorizzazione rilasciata conformemente alla presente direttiva. La domanda di autorizzazione e la decisione da parte dell'autorità competente debbono riferirsi alle parti dell'impianto e agli aspetti di cui all'articolo 6 che possono essere interessati dalla modifica. Le pertinenti disposizioni degli articoli 3 e da 6 a 10 e l'articolo 15 (1), (2) e (4) si applica mutatis mutandis.  **Articolo 13**  *Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell'autorità competente*  1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità competenti riesaminino periodicamente e, se necessario, aggiornare le condizioni di autorizzazione.  2. Il riesame è effettuato comunque quando:  - L'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere gli attuali valori limite di emissione del permesso devono essere tali valori nuove o rivedute devono essere inclusi nel permesso,  - Modifiche sostanziali nelle migliori tecniche disponibili consentono di ridurre notevolmente le emissioni senza imporre costi eccessivi;  - La sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede altre tecniche da utilizzare,  - Nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.  **Articolo 14**  *Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione*  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che:  - Le condizioni di autorizzazione siano rispettate dall'operatore durante il funzionamento dell'impianto,  - Il gestore informi regolarmente l'autorità competente dei risultati del monitoraggio delle emissioni e tempestivamente di ogni inconveniente o incidente rilevante per l'ambiente,  - I gestori degli impianti forniscano ai rappresentanti dell'autorità competente tutta l'assistenza necessaria per consentire loro di effettuare qualsiasi ispezione relativa all'impianto, per prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini della presente direttiva.  **Articolo 15**  *L'accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione*  1. Fatta salva la direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (1), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le domande di autorizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali siano rese disponibile per un adeguato periodo di tempo al pubblico, per poter esprimere le proprie osservazioni prima che l'autorità competente pervenga a una decisione.  La decisione, comprendente almeno una copia del permesso, e qualsiasi suo successivo aggiornamento, deve essere resa disponibile al pubblico.  2. I risultati del controllo degli scarichi, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 e in possesso dell'autorità competente, vengono messi a disposizione del pubblico.  3. Un inventario delle principali emissioni e loro fonti, è pubblicato ogni tre anni dalla Commissione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri. La Commissione stabilisce il formato e le modalità precise per la trasmissione delle informazioni in conformità con la procedura di cui all'articolo 19.  Secondo la stessa procedura, la Commissione può proporre misure volte a garantire la comparabilità inter-e la complementarità tra i dati riguardanti l'inventario delle emissioni di cui al primo comma e dati provenienti da altri registri e fonti di dati sulle emissioni.  4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le restrizioni previste dall'articolo 3 (2) e (3), della direttiva 90/313/CEE.  **Articolo 16**  *Scambio di informazioni*  1. Al fine di scambiare informazioni, gli Stati membri adottano le misure necessarie a trasmettere alla Commissione ogni tre anni, e per la prima volta entro 18 mesi dalla data della presente direttiva viene portato in vigore, i dati rappresentativi disponibili sui valori limite previste dalla specifica categoria di attività in conformità dell'allegato I e, se del caso, le migliori tecniche disponibili dalle quali sono ricavati detti valori in conformità, in particolare l'articolo 9. In occasioni successive, tali informazioni sono integrate secondo le procedure di cui al paragrafo 3 del presente articolo.  2. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e le industrie interessate sulle migliori tecniche disponibili, di controllo ei relativi sviluppi. Ogni tre anni la Commissione pubblica i risultati degli scambi di informazioni.  3. Le relazioni sull'applicazione della presente direttiva e la sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente sono stabiliti secondo la procedura di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE. La prima relazione comprenderà il triennio successivo alla data di recepimento della presente direttiva attualmente in vigore di cui all'articolo 21. La Commissione presenta la relazione al Consiglio, corredata di eventuali proposte.  4. Gli Stati membri stabiliscono o designano l'autorità o le autorità che devono essere responsabili per lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e ne informano la Commissione.  **Articolo 17**  *Effetti transfrontalieri*  1. Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro nel cui territorio la domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 12 (2) è stata presentata trasmette le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 6, allo Stato membro nel momento stesso in cui mette a disposizione dei propri cittadini. Tali informazioni servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri su base reciproca e paritaria.  2. Nell'ambito delle loro relazioni bilaterali, gli Stati membri provvedono a che, nei casi di cui al paragrafo 1, le domande siano rese accessibili per un adeguato periodo di tempo al pubblico dello Stato membro che potrebbe essere interessata in modo che lo farà hanno il diritto di esprimere le proprie osservazioni prima che l'autorità competente pervenga a una decisione.  **Articolo 18**  *Comunitari valori limite di emissione*  1. Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce i valori limite di emissione, in conformità con le procedure previste dal trattato, per:  - Le categorie di impianti di cui all'allegato I, fatta eccezione per le discariche di cui ai paragrafi 5.1 e 5.4 di tale allegato,  e - le sostanze inquinanti di cui all'allegato III,  per i quali la necessità di un'azione comunitaria è stato identificato, sulla base, in particolare, dello scambio di informazioni di cui all'articolo 16.  2. In assenza di valori limite di emissioni a livello comunitario definito a norma della presente direttiva, i pertinenti valori limite di emissione contenuti nelle direttive di cui all'allegato II e in altre normative comunitarie sono applicate come minimo i valori limite di emissione ai sensi della presente direttiva agli impianti di cui in Allegato I.  Fatte salve le prescrizioni della presente direttiva, le prescrizioni tecniche applicabili alle discariche di cui ai paragrafi 5.1 e 5.4 dell'allegato I, sono fissate dal Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, in conformità con le procedure previste dal Trattato.  **Articolo 19**  *Procedura di comitato di cui all'articolo 15 (3)*  La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.  Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148 (2) del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato, viene attribuita la ponderazione di cui allo stesso articolo. Il presidente non partecipa al voto.  La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.  Se le misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.  Se, allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di rinvio al Consiglio, il Consiglio non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.  **Articolo 20**  *Disposizioni transitorie*  1. Le disposizioni della direttiva 84/360/CEE, le disposizioni degli articoli 3, 5, 6 (3) e 7 (2), della direttiva 76/464/CEE e le pertinenti disposizioni relative alle autorizzazioni delle direttive elencate nell'allegato II si applicano , fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 88/609/CEE, agli impianti esistenti per le attività elencate nell'allegato I, fino a quando le misure richieste ai sensi dell'articolo 5 della presente direttiva sono state prese dalle autorità competenti.  2. Le pertinenti disposizioni relative alle autorizzazioni delle direttive di cui al paragrafo 1 non si applicano agli impianti che sono una novità per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I alla data di recepimento della presente direttiva in vigore.  3. La direttiva 84/360/CEE è abrogata 11 anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.  Non appena le misure di cui all'articolo 4, 5 o 12 sono state adottate nei confronti di un impianto, l'eccezione di cui all'articolo 6 (3) della direttiva 76/464/CEE cessa di applicarsi agli impianti contemplati dalla presente direttiva .  Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, ove necessario, modificare le pertinenti disposizioni delle direttive di cui all'allegato II al fine di adeguarle alle prescrizioni della presente direttiva entro la data di abrogazione della direttiva 84/360/CEE , di cui al primo comma.  **Articolo 21**  *Messa in applicazione*  1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.  Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.  2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.  **Articolo 22**  La presente direttiva entra in vigore il 20 ° giorno successivo alla sua pubblicazione.  **Articolo 23**  *La presente direttiva è indirizzata agli Stati membri.*  Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1996.  Per il Consiglio Il Presidente E. FITZGERALD  (1) GU L 194 del 25. 7. 1975, p. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31. 12. 1991, p. 48).  (1) GU L 336, 7. 12. 1988, p. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/656/CEE (GU L 353 del 17. 12. 1990, p. 59).  (2) GU L 230, 5. 8. 1982, p. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31. 12. 1991, p. 48).  (1) GU L 158 del 23. 6. 1990, p. 56.  (1) GU L 158 del 23. 6. 1990, p. 56.  Allegato 2  Decreto Legislativo n.372/1999  **DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n.372** - Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. (*pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1999*)  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  Vista la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli, 1 comma 3, 2 e 21, nonche' l'allegato B, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 96/61/CE;  Considerato che l'articolo 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, prevede la delega per il recepimento della direttiva 96/61/CE con esclusione della disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dei nuovi impianti la cui regolamentazione e' demandata alla normativa emanata in recepimento della direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE;  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione delle direttiveCEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernente norme in materia di qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi;  Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti attuativi;  Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;  Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)";  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1997, n. 335, riguardante il regolamento concernente la disciplina delle modalita' di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative;  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, sull'attuazione della direttiva 90/313/CEE concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia ambientale;  Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";  Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale";  Vista la direttiva 91/692/CEE concernente la standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome;  Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;  Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', delle politiche agricole e del Ministero per gli affari regionali;  E 'la mano  il seguente decreto legislativo:  **Art. 1** - *finalita '*  1. Il presente decreto disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui all'allegato I; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attivita' nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.  2. Il presente decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonche' le modalita' di esercizio degli impianti medesimi.  **Art. 2** - *Definizioni*  Ai fini del presente decreto si intende per:  1) "sostanze", gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;  2) "inquinamento", l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita' dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;  3) "impianto", l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attivita' accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attivita' svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;  4) "impianto esistente", un impianto in esercizio, ovvero un impianto che, ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio o il provvedimento positivo di compatibilita' ambientale. E' considerato altresi' esistente l'impianto per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state presentate richieste complete delle predette autorizzazioni, a condizione che esso entri in funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;  5) "emissione", lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;  6) "valori limite di emissione", la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato III. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. L'effetto di un impianto di depurazione e' preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente fatto salvo il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e sue successive modificazioni;  7) "norma di qualita' ambientale", la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;  8) "autorita' competente", la medesima autorita' statale competente al rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della vigente normativa o l'autorita' individuata dalla regione, tenuto conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;  9) "autorizzazione integrata ambientale", il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto. Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere per uno o piu' impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;  10) "modifica dell'impianto", una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente;  11) "modifica sostanziale" una modifica dell'impianto che, secondo l'autorita' competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente;  12) "migliori tecniche disponibili", la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV. In particolare si intende per:  a) "tecniche", sia le tecniche impiegate sia le modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;  b) "disponibili", le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;  c) "migliori", le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;  13) "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto.  **Art. 3** - *Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale*  1. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:  a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;  b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;  c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, cio' sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;  d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;  e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;  f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessasione definitiva delle attivita' ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.  2. Con decreto dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attivita' elencate nell'allegato I. Con la stessa procedura si provvede al loro successivo aggiornamento anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 11, comma 4. Con decreto dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e' istituita, seza oneri a carico del bilancio dello Stato, al fine di fornire il supporto tecnico per la definizione delle linee guida, una commissione composta da esperti della materia, alla quale partecipano, anche a titolo consultivo, i rappresentanti di interessi industriali ed ambientali.  3. Con atto di indirizzo e di coordinamento, adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, possono essere determinati dei requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purche' siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.  **Art. 4** - *Adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti*  1. Ai fini dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al successivo articolo 5. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:  a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita';  b) le materie prive e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;  c) le fonti di emissione dell'impianto;  d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;  e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;  f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;  g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;  h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;  i) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3.  2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere del comma precedente.  3. Entro il 30 giugno 2002 l'autorita' competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande. Tale calendario e' pubblicato sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  4. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la norma ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento 1839/93/CEE, nonche' altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Il richiedente fa riferimento a tale documentazione, indicando la data e il luogo della presentazione, ed il soggetto a cui ha prodotto tale documentazione.  5. L'autorita' competente comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore nonche' il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  6. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.  7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 5, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda.  8. L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni ambientali per l'esercizio degli impianti.  9. Acquisite le determinazioni delle predette amministrazioni e considerate le osservazioni di cui al comma 7, l'autorita' competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformita' dell'impianto ai requisiti previsti nel presente decreto. L'autorita' competente puo' chiedere integrazione alla documentazione, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, i termini si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa.  10. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE.  11. Ogni autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le modalita' previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto, secondo quanto indicato al successivo articolo 5, nonche' la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate.  12. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento deve essere messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 6.  13. Ove l'autorita' competente non provveda al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dal comma 9, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  14. Tutti i procedimenti devono essere comunque conclusi entro il 30 ottobre 2004.  **Art. 5** - *Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*  1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 6 al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suocomplesso.  2. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantita' significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialita' di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro (acqua, aria e suolo), nonche' i valori limite di emissione e immissione sonora ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione tengono conto delle modalita' pratiche adatte a tali categorie di impianti nonche' dei costi e dei benefici.  3. Fatto salvo l'articolo 6, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 2 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.  4. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, e del decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo.  5. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonche' la relativa procedura di valutazione, in conformita' a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, nonche' l'obbligo di comunicare all'autorita' competente i dati necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato 1, le misure di cui al presente comma possono tenere conto dei costi e benefici.  6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto. Le disposizioni di cui al successivo articolo 8 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalita' degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti assoggettati alla direttiva n. 96/82 CE, le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti stabilite dalla autorita' competente ai sensi della normativa di recepimento di detta direttiva, sono riportate nell'autorizzazione integrata ambientale.  7. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorita' competente.  **Art. 6** - *Migliori tecniche disponibili e norme di qualita' ambientale*  1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorita' competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risultasse necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita' ambientale, l'autorita' competente puo' prescrivere nelle autorizzazioni integrate misure supplementari particolari piu' rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale.  **Art. 7** - *Rinnovo e riesame*  1. L'autorita' competente, a partire dalla data fissata in attuazione dell'articolo 4, comma 11, rinnova ogni cinque anni le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale confermandole o aggornandole. A tal fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorita' competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4. L'autorita' competente si esprime nei successivi 150 giorni con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 8. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente, il gestore continua l'attivita' sulla base della precedente autorizzazione ambientale integrata.  1-bis. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, risulti registrato ai sensi del regolamento 1836/93/CE, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni 8 anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 4, il rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo. 2. Il riesame e' effettuato dall'autorita' competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:  a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;  b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;  c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.  3. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorita' competente puo' consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.  **Art. 8** - *Modifica degli impianti da parte dei gestori*  1. Il gestore comunica all'autorita' competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 2, comma 1, numero 10. L'autorita' competente, in caso di esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni.  2. Alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 si applica il disposto dell'articolo 7, comma 3.  **Art. 9** - *Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*  1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da' comunicazione all'autorita' competente.  2. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1 il gestore trasmette all'autorita' competente e ai comuni interessati, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. L'autorita' competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 6. L'autorita' competente accerta, anche tramite le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, la regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' il rispetto dei valori limite di emissione.  3. Le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e, ove non istituite, gli organismi di controllo individuati dall'autorita' competente, effettuano, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie del proprio bilancio, ispezioni periodiche sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto al fine di verificare che:  a) il gestore rispetti, nel suo impianto, le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;  b) il gestore abbia informato regolarmente l'autorita' competente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto e tempestivamente in caso di inconvenienti o incidenti che incidano in modo significativo sull'ambiente.  4. In caso di ispezione, il gestore deve fornire all'autorita' ispettiva tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi ispezione relativa all'impianto, per prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini del presente decreto.  5. Gli esiti delle ispezioni debbono essere comunicati all'autorita' competente, indicando le situazioni di non rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5, lettere a) e b).  6. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorita' competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 4, comma 6, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.  7. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorita' competente procede secondo la gravita' delle infrazioni:  a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita';  b) alla diffida e contestuale sospensione della attivita' autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute ovvero per l'ambiente;  c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute ovvero per l'ambiente.  **Art. 10** - *Inventario delle principali emissioni e loro fonti*  1. I gestori degli impianti in esercizio di cui all'allegato I trasmettono all'autorita' competente e al Ministero dell'ambiente per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente. La prima comunicazione si effettua entro il 30 aprile dell'anno successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2.  2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, sono stabiliti i dati e il formato della comunicazione di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea.  3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette al Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione europea.  4. Il Ministero dell'ambiente e l'ANPA, assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni.  5. Le procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati di cui al comma 1 sono stabilite anche al fine di una successiva integrazione delle stesse al Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.  **Art. 11** - *Scambio di informazioni*  1. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente ogni tre anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del presente decreto, ed in particolare ai valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato I e alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, sulla base di un apposito formulario, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, conforme a quanto stabilito dalla Commissione europea. La prima comunicazione deve pervenire entro tredici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  2. Il Ministero dell'ambiente provvede all'invio delle informazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea, ogni tre anni e per la prima volta entro un termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le comunicazioni successive, tali informazioni sono integrate secondo le procedure previste al comma 3 del presente articolo.  3. Il Ministero dell'ambiente e' tenuto a predisporre ed inviare alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva n. 96/61/CE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base di un questionario redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva n. 91/692/CEE. La prima relazione si riferisce al triennio compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 1 gennaio 2003.  4. Il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanita' e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi della commissione di cui all'articolo 3, comma 2, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonche' alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni.  **Art. 12** - *Effetti transfrontalieri*  1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 4 e 8, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell'Unione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorita' competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, informa il Ministero dell'ambiente che provvede ai predetti adempimenti.  2. Il Ministero dell'ambiente provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinche' nei casi di cui al comma 1 le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorita' competente.  **Art. 13** - *Sanzioni*  1. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'allegato I senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad unanno o con l'ammenda da L. 5.000.000 a L. 50.000.000. Si applica la sola pena dell'ammenda da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorita' competente.  2. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'allegato I dopo l'ordine di chiusura dell'impianto e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da L. 10.000.000 a L. 100.000.000.  3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 10.000.000 a L. 100.000.000 il gestore che omette di trasmettere all'autorita' competente e al sindaco del comune o dei comuni interessati la comunicazione prevista dall'articolo 9, comma 1.  4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 20.000.000 il gestore che omette di comunicare all'autorita' competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 9, comma 2.  5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 il gestore che omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorita' competente la documentazione integrativa prevista dall'articolo 4, comma 9.  6. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  **Art. 14** - *Disposizioni transitorie*  1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo anche in recepimento delle direttive elencate in allegato II, si applicano agli impianti esistenti sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 4.  **Art. 15** - *Disposizioni finali*  1. Agli impianti di cui all'allegato I non ricompresi nella definizione di cui all'articolo 2, numero 4), per quanto non disciplinato nella normativa emanata in attuazione della direttiva comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale, si applicano le norme del presente decreto.  2. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dal presente decreto, sono a carico del gestore.  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente decreto.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  Dato a Roma, addi' 4 agosto 1999  CIAMPI  D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri  Letta, Ministro per le politiche comunitarie  Ronchi, Ministro dell'ambiente  Dini, Ministro degli affari esteri  Diliberto, Ministro di grazia e giustizia  Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Bindi, Ministro della sanita'  De Castro, Ministro per le politiche agricole  Bellillo, Ministro per gli affari regionali  Visto, il Guardasigilli: Diliberto  **ALLEGATO I** - CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1  1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto.  2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa localita', si sommano le capacita' di tali attivita'.  1. Attivita' energetiche.  1.1. Impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50 MW ([**1**](http://www.ambiente.it/impresa/legislazione/leggi/1999/dlgs372-99.htm#(1))**).**  **1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.**  **1,3. Cokeria.**  **1.4. Impianti di gassificazionc e liquefazione del carbone.**  **2. Produzione e trasformazione dei metalli.**  **2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.**  **2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora.**  **2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:**  **a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;**  **b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;**  **c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.**  **2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. 2.5.**  **Impianti:**  **a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;**  **b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacita' di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.**  **2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m(elevato a)3 .**  **3. Industria dei prodotti minerali.**  **3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.**  **3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.**  **3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.**  **3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.**  **3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno superiore a 300 kg/m3 .**  **Quattro. Industria chimica.**  **Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.**  **4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:**  **a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);**  **b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;**  **c) idrocarburi solforati;**  **d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;**  **e) Idrocarburi fosforo**  **f) alieni Idrocarburi;**  **g) composti organometallici;**  **h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);**  **i) sostanze coloranti e pigmenti;**  **k) tensioattivi e agenti di superficie. 4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:**  **a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;**  **b) acidificazione, acido cromico qualità, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, solforico, oleum e acidificato solforati;**  **c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;**  **d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;**  **e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.**  **4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).**  **4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.**  **4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.**  **4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.**  **5. Gestione dei rifiuti**  **Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (**[**1**](http://www.ambiente.it/impresa/legislazione/leggi/1999/dlgs372-99.htm#(1) Gazzetta)**).**  **5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (**[**2**](http://www.ambiente.it/impresa/legislazione/leggi/1999/dlgs372-99.htm#(2) Gazzetta Ufficiale)**), con capacita' di oltre 10 tonnellate al giorno.**  **5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva n. 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (**[**3**](http://www.ambiente.it/impresa/legislazione/leggi/1999/dlgs372-99.htm#(3) Gazzetta Ufficiale)**), e nella direttiva n. 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (**[**4**](http://www.ambiente.it/impresa/legislazione/leggi/1999/dlgs372-99.htm#(4) Gazzetta Ufficiale)**), con una capacita' superiore a 3 tonnellate all'ora.**  **5.3. Impianti per l'eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno.**  **5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o con una capacita' totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.**  **6. Altre attivita'.**  **6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:**  **a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;**  **b) di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;**  **6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.**  **6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacita' di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.**  **6.4. a) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;**  **b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:**  **materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;**  **materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);**  **c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).**  **6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.**  **6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di:**  **a) 40.000 posti pollame;**  **b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe.**  **6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.**  **6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.**  **----- Nota a fondi pagina 64 della Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1999 -------------**  **(1) I requisiti di cui alla direttiva n. 88/609/CEE per gli impianti esistenti rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003.**  **----- Note a fondo pagina 65 della Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1999 -------------**  **(1) Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva n. 94/31/CE (Gazzetta Ufficiale n. L 168 del 2 luglio 1994, pag. 28).**  **(2) Gazzetta Ufficiale n. L 194 del 25 luglio 1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva n. 91/692/CEE (Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 48).**  **(3) Gazzetta Ufficiale n. L 163 del 14 giugno 1989, pag. 32.**  **(4) Gazzetta Ufficiale n. L 203 del 15 luglio 1989, pag. 50.**  **-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----**  **ALLEGATO II - ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL'ART. 14**  **1. Direttiva n. 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.**  **2. Direttiva n. 82/176/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.**  **3. Direttiva n. 83/513/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio.**  **4. Direttiva n. 84/156/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.**  **5. Direttiva n. 84/491/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano.**  **6. Direttiva n. 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva n. 76/464/CEE successivamente modificata dalle direttive numeri 88/347/CEE e 90/415/CEE che modificano l'allegato II della direttiva numero 86/280/ CEE.**  **7. Direttiva n. 89/369/CEE concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato da nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.**  **8. Direttiva n. 89/429/CEE concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.**  **9. Direttiva n. 94/67/CE sull'incenerimento di rifiuti pericolosi.**  **10. Direttiva n. 92/112/CEE che fissa le modalita' di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio.**  **11. Direttiva n. 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione, modificata da ultimo dalla direttiva n. 94/66/CE.**  **12. Direttiva n. 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita'.**  **13. Direttiva n. 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE.**  **14. Direttiva n. 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.**  **15. Direttiva n. 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi.**  **ALLEGATO III - ELENCO INDICATIVO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI DI CUI E' OBBLIGATORIO TENER CONTO SE PERTINENTI PER STABILIRE I VALORI LIMITE DI EMISSIONE**  **Aria 1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.**  **2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.**  **3. Monossido di carbonio.**  **4. Composti organici volatili**  **5. Metalli e relativi composti.**  **6. Polveri.**  **7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).**  **8. Cloro e suoi composti.**  **9. Fluoro e suoi composti.**  **10. Arsenico e suoi composti.**  **11. Cyanide.**  **12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprieta' cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera.**  **13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF).**  **Acqua**  **1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro originenell'ambiente idrico.**  **2. Composti organofosforici.**  **3. Composti organici dello stagno.**  **4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprieta' cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso.**  **5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili.**  **6. Cyanide.**  **7. Metalli e loro composti.**  **8. Arsenico e suoi composti.**  **9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.**  **10. Materie in sospensione.**  **11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare).**  **12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali DBO, DCO).**  **ALLEGATO IV - CONSIDERAZIONI DA TENERE PRESENTI IN GENERALE O IN UN CASO PARTICOLARE NELLA DETERMINAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI, SECONDO QUANTO DEFINITO ALL'ART. 2, NUMERO 12, TENUTO CONTO DEl COSTI E DEI BENEFICI CHE POSSONO RISULTARE DA UN'AZIONE E DEL PRINCIPIO DIPRECAUZIONE E PREVENZIONE**  **1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.**  **2. Impiego di sostanze meno pericolose.**  **3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.**  **4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.**  **5. Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico.**  **6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.**  **7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti;**  **8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.**  **9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica.**  **10. Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.**  **11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente;**  **12. Informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, o da organizzazioni internazionali.**  **NOTA -------**  **Avvertenza:**  **Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**  **- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).**  **Nota al titolo: - La direttiva n. 96/61/CE e' pubblicata in GUCE n. L 257 del 10 ottobre 1996.**  **Note alle premesse:**  **- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.**  **- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.**  **- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997)". Se ne riporta il testo degli articoli 1, comma 3, 2 e 21:**  **"3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni".**  **"Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:**  **a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;**  **b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;**  **c) salva l'applicazione delle norme penati vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo a danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila, e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entita' tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;**  **d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;**  **e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si provvedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;**  **f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione e' stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;**  **g) i decreti legislativi assicureranno in ogni casoche, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;**  **h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".**  **"Art. 21 (Direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento). - 1. L'attuazione della direttiva n. 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovra' assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nullaosta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale.**  **2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6, comma 2, della direttiva n. 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi".**  **- L'allegato B della succitata legge n. 128/1998 riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.**  **- La direttiva n. 85/337/CEE e' pubblicata in GUCE L 175 del 5 luglio 1985.**  **- La direttiva n. 97/11/CEE e' pubblicata in GUCE L 073 del 14 marzo 1997.**  **- La direttiva n. 80/779/CEE e' pubblicata in GUCE L 229 del 30 agosto 1980.**  **- La direttiva n. 82/884/CEE e' pubblicata in GUCE L 378 del 31 dicembre 1982.**  **- La direttiva n. 84/360/CEE e' pubblicata in GUCE L 188 del 16 luglio 1984.**  **- La direttiva n. 85/203/CEE e' pubblicata in GUCE L 087 del 27 marzo 1985.**  **- La direttiva n. 91/156/CEE e' pubblicata in GUCE L 078 del 26 marzo 1991.**  **- La direttiva n. 91/689/CEE e' pubblicata in GUCE L 377 del 31 dicembre 1991.**  **- La direttiva n. 94/62/CEE e' pubblicata in GUCE L 365 del 31 dicembre 1994.**  **- La direttiva n. 91/271/CEE e' pubblicata in GUCE L 135 del 30 maggio 1991.**  **- La direttiva n. 91/676/CEE e' pubblicata in GUCE L 375 del 31 dicembre 1991.**  **- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".**  **- La direttiva n. 90/313/CEE e' pubblicata in GUCE L 158 del 23 giugno 1990.**  **- La direttiva n. 91/692/CEE e' pubblicata in GUCE L 377 del 31 dicembre 1991.**  **Note all'art. 2:**  **- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca: "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".**  **- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, reca: "Attuazione della direttiva n. 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati".**  **- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, reca: "Attuazione della direttiva n. 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati".**  **- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".**  **Note all'art. 3:**  **- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".**  **- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali".**  **- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa":**  **"Art. 8. - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.**  **2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.**  **3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.**  **4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' direttive adottate condeliberazione del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari.**  **5. sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:**  **a) l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;**  **b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonche' la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunita' economica europea", nonche' il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";**  **c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";**  **d) l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";**  **e) l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;**  **6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281".**  **Note all'art. 4:**  **- Il regolamento 1839/93/CEE e' pubblicato in GUCE L 168 del 10 luglio 1993.**  **- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:**  **"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.**  **2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".**  **"Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.**  **2. Nella comunicazione debbono essere indicati:**  **a) l'amministrazione competente;**  **b) l'oggetto del procedimento promosso;**  **c) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.**  **3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.**  **4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista".**  **- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".**  **- Il testo vigente dell'art. 14 della succitata legge n. 241 del 1990, cosi' come modificato dall'art. 17 della succitata legge n. 127 del 1997, cosi' recita:**  **"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.**  **2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.**  **2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3- bis e 4.**  **2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.**  **3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.**  **3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consigli regionale consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e' sciolta.**  **4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.**  **4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta".**  **- La direttiva n. 96/82/CE e' pubblicata in GUCE L 010 del 14 gennaio 1997.**  **- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.**  **"Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.**  **2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.**  **3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Statoregioni" e alla Conferenza Statocitta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.**  **4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente".**  **Nota all'art. 5:**  **- Per quanto riguarda la direttiva 96/82/CE si veda nelle note all'art. 4.**  **Nota all'art. 7:**  **- Per quanto riguarda il regolamento 1836/93/CE si veda nelle note all'art. 4.**  **Nota all'art. 9: - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca: "Attuazione della direttiva n. 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente".**  **Note all'art. 10:**  **- Per quanto riguarda il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, si vede in nota all'art. 9. - La legge 25 gennaio 1994, n. 70 reca: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale".**  **Nota all'art. 11:**  **- Per quanto riguarda le direttive 96/61/CE e 91/692/CEE si veda nelle note alle premesse.**  **Nota all'art. 13:**  **- L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale), cosi' recita:**  **"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piufavorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.**  **Nei casi di violazione (del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e) dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, (rispettivamente l'art. 138 del testo unico approva on decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.**  **Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione".**  **Note all'allegato II:**  **- La direttiva n. 87/217/CEE e' pubblicata in GUCE L 85 del 28 marzo 1987.**  **- La direttiva n. 82/176/CEE e' pubblicata in GUCE L 81 del 27 marzo 1982.**  **- La direttiva n. 85/513/CEE e' pubblicata in GUCE.**  **- La direttiva n. 84/156/CEE e' pubblicata in GUCE L 74 del 17 marzo 1984.**  **- La direttiva n. 84/491/CEE e' pubblicata in GUCE L 274 del 17 ottobre 1984.**  **- La direttiva n. 86/280/CEE e' pubblicata in GUCE L 181 del 4 luglio 1986.**  **- La direttiva n. 76/464/CEE e' pubblicata in GUCE L 129 del 18 maggio 1976.**  **- La direttiva n. 88/347/CEE e' pubblicata in GUCE L 158 del 25 giugno 1988.**  **- La direttiva n. 90/415/CEE e' pubblicata in GUCE L 219 del 14 agosto 1990.**  **- La direttiva n. 89/369/CEE e' pubblicata in GUCE L 186 del 30 giugno 1989.**  **- La direttiva n. 89/429/CEE e' pubblicata in GUCE L 203 del 15 luglio 1989.**  **- La direttiva n. 94/67/CE e' pubblicata in GUCE.**  **- La direttiva n. 92/112/CEE e' pubblicata in GUCE L 409 del 31 dicembre 1992.**  **- La direttiva n. 88/609/CEE e' pubblicata in GUCE L 336 del 7 dicembre 1988.**  **- La direttiva n. 94/66/CE e' pubblicata in GUCE.**  **- La direttiva n. 75/442/CEE e' pubblicata in GUCE L 194 del 25 luglio 1975.**  **- La direttiva n. 75/439/CEE e' pubblicata in GUCE L 194 del 25 luglio 1975.**  **- La direttiva n. 91/689/CEE e' pubblicata in GUCE L 377 del 31 dicembre 1991.** |